

10 aprile 2014

**Deliberazione n.30**

**Seduta in I<sup>a</sup> convocazione**

***IUC – Componente tributaria TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2014.***

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 15.30 e seguenti, in Assisi presso la Sala del Consiglio Comunale "Palazzo dei Priori", si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

**Sindaco**

Ricci Claudio

**Presidente**

Buini Patrizia

**Consiglieri**

Almaviva Walter

Apostolico Stefano

Bartolini Giorgio

Bocchini Ivano

Brunozzi Franco

Freddii Rino

Maccabei Simonetta

Marini Luigi

Martellini Daniele

Paoletti Leonardo

Pettirossi Simone

Tardioli Luigi

Travicelli Claudia M.

Risultano presenti gli Assessori, sigg.: Lunghi Antonio - Cannelli Lucio - Fortini Moreno – Massucci Moreno – Mignani Francesco.

Scrutatori: Travicelli – Almaviva - Bocchini

Presidente del Consiglio: dr.ssa Patrizia Buini

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr.ssa Claudia Bianchi

**Il Relatore: Assessore Moreno Massucci**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime  
Il seguente parere: Favorevole  
dr.ssa Patrizia Laloni

**IL DIRIGENTE SETTORE  
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO**

In ordine alla regolarità contabile si esprime  
Il seguente parere: Favorevole  
dr.ssa Patrizia Laloni

Senza allegati

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dr.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Claudia Bianchi

..omissis..

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), commi dal 639 al 705, ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (**IUC**), basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (*Imposta Unica Comunale*) è composta da :

- **IMU** (*imposta municipale propria*), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (*tassa sui rifiuti*), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** del Regolamento per la disciplina della TASI, quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n.27 del 10/04/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014,

**TENUTO CONTO** della disciplina, suddivisa per "argomenti", dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- comma 669 : *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”*
- comma 671: *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”*
- comma 675: *“La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014.”*
- comma 676: *“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”*
- comma 677: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13 , comma 2 , del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , detrazioni d’imposta o altre misure , tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.*
- comma 678: *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.”*

**CONSIDERATO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, - attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione : "Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale."

**TENUTO CONTO** del fatto che, ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i **costi per i servizi indivisibili** alla cui parziale copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono quelli di seguito esplicitati :

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE – Funzione 03.01	1.206.700,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO – Funzione 09.06	716.290,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - Funzione 08.01: - SERVIZIO DI VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	360.520,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - Funzione 08.02: - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	951.345,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (*) – Funzione 10 : -SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI – Servizio 01 -ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA – Servizi 04 * ( Al netto dei contributi Regionali)	998.509,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI</b>	<b>€ 4.233.364,00</b>

**RILEVATO** altresì che dall'applicazione delle aliquote riportate nel seguente prospetto può essere conseguito un gettito stimabile in Euro 3.310.000,00:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquote TASI 2014</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>0,25 %</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,10 %</b>
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado</b> , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente )	<b>0,25 %</b>

<b>Immobili appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6,D9</b>	<b>0,25 %</b>
<b>Tutti gli Altri Immobili,</b> intendendo tutti gli <u>Altri Fabbricati</u> (ad eccezione di quelli classificati in categoria catastale <b>D2, D3, D4, D6,D9</b> di cui sopra) e <u>le Aree Fabbricabili</u>	<b>0,20 %</b>

**RITENUTO INOLTRE** di dover riconoscere la seguente **DETRAZIONE TASI** :

- PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE del possessore o detentore del locale:  
- **DETRAZIONE** di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal **possessore o dal detentore e/o occupante**, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

**RITENUTO** , di disporre, ai sensi dell'art, 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, tramite il suddetto regolamento TASI, l'individuazione della contribuzione TASI a carico dell'occupante nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**VISTI:**

- L'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge - Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;-
- Il Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 2014 e' fissato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATO** che per conservare l'attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l'equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l'anno 2014, applicare le aliquote e le detrazioni TASI così come sopra esposto;

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e la L. n. 147 del 27 dicembre 2013;

**ACQUISITO** il seguente parere della II Commissione Consiliare: "Favorevole (n.1 Consigliere astenuto Paoletti);

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti **Aliquote** per l'applicazione della componente **TASI** (*Tributo per i servizi indivisibili*) **anno 2014** :

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquote TASI 2014</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>0,25 %</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,10 %</b>
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado</b> , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente )	<b>0,25 %</b>
<b>Immobili appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6,D9</b>	<b>0,25 %</b>
<b>Tutti gli Altri Immobili</b> , intendendo tutti gli <i>Altri Fabbricati</i> (ad eccezione di quelli classificati in categoria catastale <b>D2, D3, D4, D6,D9</b> di cui sopra) e <i>le Aree Fabbricabili</i>	<b>0,20 %</b>

- 3) di determinare l'applicazione della seguente **DETRAZIONE TASI** :

- PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE del possessore o detentore del locale:

- **DETRAZIONE di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal **possessore o dal detentore e/o occupante**, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

4) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui parziale copertura la TASI è diretta** :

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE – Funzione 03.01	1.206.700,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO – Funzione 09.06	716.290,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - Funzione 08.01: - SERVIZIO DI VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	360.520,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - Funzione 08.02: - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	951.345,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (*) – Funzione 10 : -SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI – Servizio 01 -ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA – Servizi 04 * ( <b>Al netto dei contributi Regionali</b> )	998.509,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI</b>	<b>€ 4.233.364,00</b>

6) di dare atto che tali **aliquote e detrazioni TASI** decorrono **dal 1 gennaio 2014** ;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 10/04/2014;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .





**CITTÀ DI  
ASSISI**  
SERAPHICA CIVITAS

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n.30 del 10.04.2014



Assisi Patrimonio Mondiale

**pag. 7**

..omissis..

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
dr.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr.ssa Claudia Bianchi



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal 02.05.2014

IL MESSO COMUNALE

---

al 17.05.2014

IL MESSO COMUNALE

---

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

---

.....  
La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito